

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 979**

Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

21/04/2024 - 07:25

# Indice

1. DDL S. 979 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	3
1.2.1. Testo DDL 979 .....	4
1.3. Trattazione in Commissione .....	11
1.3.1. Sedute .....	12
1.3.2. Resoconti sommari .....	13
1.3.2.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) .....	14
1.3.2.1.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024 .....	15

## **1. DDL S. 979 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 979

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 979

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAIORINO , PATUANELLI , PIRONDINI , ALOISIO , CASTIELLO , BEVILACQUA , BILOTTI , CASTELLONE , CATALDI , CROATTI , DAMANTE , DE ROSA , DI GIROLAMO , Barbara FLORIDIA , GUIDOLIN , Ettore Antonio LICHERI , Sabrina LICHERI , LOPREIATO , LOREFICE , MARTON , MAZZELLA , NATURALE , NAVE , PIRRO , SCARPINATO , SIRONI , TREVISI e TURCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2023

Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione

Onorevoli Senatori. - L'educazione affettiva e sessuale non solo è fra gli argomenti che appaiono ancora difficili da affrontare a scuola, ma rimane - nella sua essenza e per le implicazioni che ne derivano - una questione particolarmente delicata e circondata spesso, fra ostentazione e pregiudizio, dai numerosi tabù di cui si compone la nostra realtà.

La sessualità è parte integrante dell'essere umano e della sua identità: inscindibile dall'educazione generale della persona, essa deve poter essere affrontata, oltre che dalla famiglia, anche dalla scuola, in quanto parte della sua missione educativa. L'educazione sessuale non prevede solo l'insegnamento degli aspetti cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (ossia del « sapere »), ma deve considerare anche l'aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (ossia del « saper essere »), il rapporto e il confronto con gli altri, il rispetto di sé e dell'altro, nonché la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle.

Il dibattito sull'introduzione dell'educazione affettiva e sessuale come insegnamento nelle scuole è iniziato in Italia già nel secolo scorso, quando il 13 marzo 1975 fu presentata la proposta di legge, in materia di iniziative per l'informazione sui problemi della sessualità nella scuola statale (atto Camera n. 3584), a prima firma del deputato Giorgio Bini, esponente del Partito comunista italiano (PCI). Da allora sono stati presentati altri progetti di legge da parte di parlamentari di diversi orientamenti politici, ma non si è mai arrivati a un risultato concreto: tutti sfociati in un nulla di fatto.

Da ultimo, con riferimento alla legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta « Buona scuola », al comma 16, dell'articolo 1, in particolare, si prevede che: « Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 », ovvero su tutto ciò che è relativo alla violenza contro le donne, all'educazione alla relazione e alla discriminazione di genere.

Tuttavia, le linee-guida per l'attuazione di tali principi non sono state sempre recepite integralmente dalle singole istituzioni scolastiche, in quanto le decisioni degli stessi dipendono, spesso, da un lato, dalla disponibilità economica mentre, dall'altro, dall'orientamento ideologico dei consigli di istituto. Le resistenze maggiori sono riconducibili sia alla convinzione che il primato educativo sugli argomenti più delicati spettava alla famiglia, sia al timore che discutere di sessualità induca gli studenti a praticarla prematuramente. In realtà, uno studio del 2011 elaborato dal Dipartimento di affari sociali ed economici delle Nazioni Unite dal titolo « *The impact of sex education on the sexual behaviour of*

*young people* » mostra che i programmi di educazione sessuale ritardano l'età del primo rapporto. Per quanto riguarda il ruolo della famiglia, da un'indagine nazionale del Ministero della salute sulle condizioni fisico-sessuali e riproduttive degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che la famiglia è un contesto in cui difficilmente si affrontano temi come la sessualità, le infezioni sessualmente trasmissibili o la contraccezione. Questo perché temi come l'affettività e la sessualità muovono meccanismi emotivi difensivi negli adulti, che inducono al silenzio con i figli e con gli alunni: quegli stessi silenzi da cui « proveniamo », le medesime parole non dette che i nostri genitori e gli adulti di riferimento ci hanno riservato quando, a volta nostra, eravamo bambini e preadolescenti. Oggi simili silenzi potrebbero rivelarsi oltremodo dannosi, un vero pericolo per la crescita di minori (nativi e natanti digitali), immersi nella vita virtuale e nel simultaneo, che hanno libero accesso a siti, territori ed esperienze in cui si è dissolto il concetto di fase-specificità. Un concetto chiave nell'età evolutiva, tanto più necessario per un'area delicata della crescita come la sessualità, che ha bisogno di essere sostenuta e accompagnata con stimoli, informazioni e strumenti adatti al livello di sviluppo psico-emotivo del minore.

I risultati dell'indagine ora citata rilevano che in un contesto in cui l'educazione sessuale è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) è costretta a informarsi ricorrendo alla rete *internet*. Meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari. Quella di *internet* è una realtà nella quale l'adolescente è spettatore e fruitore prima di essere adolescente: da solo o da sola davanti allo schermo, l'adolescente non viene « trattato » per quella che è la sua specificità e le sue necessità di dialogo e di confronto, sia con i professionisti sia con i suoi pari, non vengono soddisfatte. In questo senso, senza un percorso di monitoraggio e un'attenzione specifica « all'utente », il patto educativo viene a mancare e il contenuto visivo, audiovisivo o scritto viene recepito senza la mediazione necessaria di chi è formato per questo ruolo. Oggi, purtroppo, può capitare che i bambini si confrontino con i contenuti della pornografia già al termine della scuola primaria. Attraverso la rete essi hanno già visto tutto. Tuttavia, *internet* e i coetanei contribuiscono, spesso, ad alimentare la confusione e i falsi miti sulla sessualità. Così i ragazzi entrano in contatto con la pornografia, ma senza aver ricevuto dal sistema educativo gli strumenti per capire che si tratta di finzione cinematografica. Gli adolescenti tendono a imitare le pratiche sessuali viste nei filmati pornografici, con tutti i problemi che ciò comporta dal punto di vista della violenza di genere e dei connessi stereotipi. In questo modo, la sessualità resta spesso una dimensione sollecitata esclusivamente nell'area dell'eccitazione. Del suo valore relazionale ed emotivo i minori non vengono a conoscenza e non hanno consapevolezza: ragazzi e ragazze, crescendo, vedono, sempre più spesso, moltissime situazioni in cui « si fa sesso », ma del « fare l'amore » non comprendono in alcun modo il valore e il significato.

La stessa indagine nazionale del Ministero della salute rileva che è significativa la percentuale di studenti che ritengono che la scuola debba garantire l'informazione sulla sessualità e sulla riproduzione: per alcuni a partire già dalla scuola primaria (11 per cento), per altri dalle scuole secondarie di primo grado (50 per cento) e per altri, infine, dalle scuole secondarie di secondo grado (32 per cento). Al contrario, solo il 6 per cento degli intervistati dichiara di non ritenere utile questo insegnamento. Da parte dei ragazzi e delle ragazze esiste, dunque, una forte domanda per ricevere un'educazione all'affettività e alla sessualità.

Oggi, in assenza di indicazioni da seguire, ciascuna istituzione scolastica può decidere se e come affrontare la tematica: alcuni coinvolgono qualche insegnante volenteroso, altri aderiscono a iniziative regionali (fra queste, il caso più virtuoso riguarda senza dubbio l'Emilia-Romagna, dove dal 2013 è attivo il progetto « W l'amore » - ora in fase di sperimentazione anche in Toscana e nelle Marche - rivolto agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che ha lo scopo di promuovere benessere e competenze nella sfera affettiva e sessuale), altri ancora si affidano ad associazioni esterne di varia natura: « ma mentre il ruolo di queste ultime realtà è abbastanza definito, quello della scuola è tutto da costruire » spiega Nicoletta Landi, antropologa, ricercatrice e formatrice sui temi della promozione della salute sessuale per adolescenti e adulti.

L'Italia è tra i pochi Paesi dell'Unione europea a non prevedere l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione, a differenza dei nostri vicini europei che hanno stabilito, da decenni, che sessualità e affettività devono costituire argomento di discussione sin da giovanissimi, tanto che il relativo insegnamento, a esempio, è stato reso obbligatorio in Svezia dal 1955, in Germania dal 1968, in Danimarca, Finlandia e Austria dal 1970 e in Francia dal 1998.

L'Olanda rappresenta, in tal senso, un caso ancora più emblematico in quanto è qui attivo un percorso didattico dalla fine degli anni Ottanta: un progetto che promuove una « *comprehensive sexuality education* », cioè un'educazione alla sessualità olistica e integrata che non si cura solo degli aspetti sanitari ed emergenziali - gravidanze indesiderate, malattie sessualmente trasmissibili e comportamenti violenti e sessisti - ma che raccoglie la sfida, ben più ambiziosa, di portare in classe la complessa e multiforme costellazione della sessualità. Un'educazione che parla di relazione, desiderio, conoscenza, rispetto, consenso e identità.

Di qui la necessità e l'urgenza del presente disegno di legge, che si prefigge l'obiettivo di trasformare l'affettività e la sessualità da materia gestita dal mercato e da *internet* a dimensione gestita dagli educatori che la devono veicolare per tutta la bellezza e il piacere che il viverla con consapevolezza, empatia e rispetto sa immettere e disporre nelle nostre vite.

L'analisi dei risultati raggiunti dai diversi Paesi europei, nei quali è previsto tale insegnamento, dimostra che un'adeguata educazione affettiva e sessuale provoca impatti positivi sulla riduzione delle gravidanze e degli aborti nelle adolescenti, sulla riduzione delle infezioni da HIV e a trasmissione sessuale tra i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, nonché sulla diminuzione di abusi sessuali e di episodi di omofobia.

L'educazione all'affettività e l'educazione sessuale coinvolgono necessariamente la sfera socio-affettiva e morale dell'allievo: pertanto vanno affrontate con rispetto, sensibilità e in ragione delle diverse età, con particolare attenzione allo sviluppo psico-emotivo del minore.

Nel percorso scolastico di ciascun soggetto, i docenti devono essere attenti a cogliere le esigenze degli allievi, prestando particolare attenzione tanto alle domande esplicite, quanto alle situazioni che si presentano e che permettono la riflessione e l'approfondimento intorno a temi specifici. È fondamentale creare un clima di fiducia tale da permettere a tutti di esprimersi con serenità, in modo che l'allievo possa manifestare i propri bisogni e interrogativi, ricevendo delle risposte che soddisfino il suo desiderio di sapere. Sulla base delle domande e delle curiosità degli allievi, nonché delle conoscenze in merito al loro sviluppo psicofisico, si ritiene che nel corso dei diversi cicli scolastici debbano essere colte le occasioni per affrontare temi quali l'apprendimento dei nomi delle parti del corpo umano e delle loro funzioni, la valorizzazione delle differenze di genere e il rispetto del proprio corpo e di quello dell'altro, la valorizzazione dei diritti di ciascuno e delle relazioni affettive.

Un genitore o un insegnante è consapevole che il silenzio comunica molto di più della parola, che un silenzio imbarazzato comunica che « qualcosa non va »; è fondamentale dunque porsi in posizione di ascolto nei confronti di ciascun bambino o bambina, ragazzo o ragazza, di accogliere il suo bisogno e di rispondere con semplicità, sapendo che, esattamente come accade per qualsiasi altro argomento, anche quello sull'affettività o sulla sessualità è un dialogo continuo che si svilupperà nel tempo.

In un momento storico come quello che stiamo attraversando, il fenomeno dei femminicidi assume ogni giorno i contorni di una vera e propria strage con, nel 2023, ben più di 100 donne uccise dall'inizio dell'anno, ovvero una ogni due giorni. La violenza di genere si rivela, dunque, quale fenomeno criminale, con aderenze strutturali e culturali, che deve essere contrastato al pari di tutti gli altri fenomeni criminali quali le mafie e il terrorismo. Dopo i terribili fatti di Caivano, di Palermo e l'uccisione di Giulia Cecchettin per mano dell'ex fidanzato, emerge il dato che si abbassa sempre di più l'età delle giovanissime vittime e di altrettanto giovani persecutori; dunque il tema dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale nelle scuole è diventato non più procrastinabile.

Il presente disegno di legge istituisce un fondo destinato al finanziamento di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. All'interno dei tali percorsi formativi si prevede altresì la



realizzazione di specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale. Nel corso dell'intera attività scolastica dovrà essere messa in evidenza un'immagine in cui i rapporti tra ciascuno siano fondati sull'uguaglianza dei diritti e dei doveri, sul rispetto di sé e dell'altro e sulla comunicazione.

In collaborazione con le famiglie, è utile che la scuola, quale presidio di uguaglianza e solidarietà, guidi i ragazzi alla scoperta dei rapporti affettivi e al rispetto delle sensibilità di ciascuno, con il necessario e indispensabile supporto tecnico di medici specializzati come psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e sessuologi esperti nell'educazione sessuale e nell'educazione affettiva.

I temi che potranno essere trattati in ambito scolastico, nel rispetto delle diversità dei cicli di istruzione, sono molteplici: dalla prevenzione e dalla tutela della salute sessuale, intesa come benessere psicofisico e prevenzione delle malattie trasmissibili, alla competenza del mondo degli adulti a costruire un confronto positivo tra le persone, rispettoso della parità e delle differenze e al superamento di ogni forma di discriminazione.

Il presente disegno di legge vuole fare della scuola, quale comunità educante, il luogo in cui, attraverso l'insegnamento dell'educazione affettiva e dell'educazione sessuale, ciascuno possa imparare a conoscersi, a riconoscersi e a conoscere l'altro da sé. È necessario accompagnare i ragazzi nel loro percorso di maturazione socio-relazionale promuovendo l'adozione, da parte degli stessi (adulti di domani), di modelli di comportamento socio-culturali positivi affinché possano crescere felici e consapevoli.

È chiaro come, in questo contesto, la sinergia tra scuola e famiglia sia da considerare indispensabile. L'intensità di tale collaborazione dipenderà, comprensibilmente, dall'età e dal grado di maturità degli alunni. I genitori devono sapere che la scuola non avrà il compito né l'ambizione di diffondere un'etica sessuale particolare; piuttosto, essa stimolerà gli allievi a riflettere su vari aspetti della sessualità e dell'affettività, offrendo loro un sostegno nel percorso che li porterà a divenire autonomi e a compiere delle scelte consapevoli, ragionate e responsabili nel rispetto della cultura di provenienza e, se del caso, della religione professata dalla famiglia, nonché dei valori della società in cui viviamo.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

Nell'articolo 1 sono riunite definizioni, oggetto e finalità dell'intervento normativo.

L'articolo 2 istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento di interventi a favore della istituzione di percorsi formativi concernenti lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, l'insegnamento dell'educazione all'affettività dal primo ciclo di istruzione e dell'educazione sessuale dalla scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria mentre l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Definizioni, finalità e oggetto)*

1. La presente legge ha l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale, attraverso l'accrescimento dell'empatia e delle competenze non cognitive, l'educazione al reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, l'integrazione culturale e religiosa, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di discriminazione, nonché la tutela del diritto all'integrità personale, della dignità umana e dell'uguaglianza, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948.

2. Ai fini della presente legge, si intende per « intelligenza emotiva » la particolare forma di intelligenza della sensibilità che, nel computo delle abilità legate ad ambiti emotivi e psicosociali, favorisce processi formativi volti a:

- a) incoraggiare una conoscenza consapevole di sé stessi e delle proprie emozioni in età evolutiva;
- b) alimentare e sostenere la capacità di riconoscere le proprie emozioni in relazione a quelle di chi ci circonda, imparando a interagire in modo costruttivo con gli altri;

c) prevenire comportamenti sociali a rischio, lesivi della dignità della persona, nella sfera privata, etica, religiosa, e con specifico riferimento alla parità di genere.

3. Ai fini della presente legge, si intende per « educazione sessuale » un insieme di interventi educativi, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che miri a una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro, col fine di prevenire e fronteggiare ogni forma di disagio in ambito scolastico, familiare e sociale, nonché comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere.

Art. 2.

*(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, secondo criteri e modalità stabiliti al comma 2, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntato alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a promuovere:

- a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
- b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
- c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
- d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
- e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
- f) percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva, destinati alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- g) all'interno dei percorsi formativi di cui alla lettera f), specifiche attività seminariali, riservate alle sole scuole secondarie, di primo e secondo grado, finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

3. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono volti:

- a) all'individuazione di interventi e metodologie educativi appropriati a livello cognitivo, nonché funzionali al percorso formativo di alunne e alunni, studentesse e studenti, al fine di imparare a riconoscere, sulla base dello sviluppo dell'intelligenza emotiva, le proprie emozioni interagendo in modo proficuo e costruttivo con gli altri;
- b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscano la diffusione dell'educazione sessuale, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione, col fine di prevenire e fronteggiare, in particolare, comportamenti a rischio quali bullismo, cyberbullismo o forme qualsivoglia di prevaricazione e violenza di genere;
- c) alla verifica degli effetti diretti e indiretti dello sviluppo dell'intelligenza emotiva sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

4. I percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), sono organizzati dalle istituzioni scolastiche mediante le forme e gli spazi di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, tenuto conto della quota di autonomia

dei curricoli, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali svolti in orario extracurricolari, nell'ambito e nei limiti dell'organico dell'autonomia e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel limite dello stanziamento annuo del Fondo di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le indicazioni nazionali per i licei e con le linee-guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti;

b) le modalità e i criteri di condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle istituzioni scolastiche ai sensi della presente legge, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali;

c) le modalità e i criteri per la definizione di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere di riferimento, i consultori e il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), finalizzati alla realizzazione dei percorsi di cui al comma 2, lettere f) e g), e alle attività formative di cui al comma 5, nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, con riferimento specifico all'insegnamento dell'educazione sessuale e allo sviluppo dell'intelligenza emotiva, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, rispetto ai temi e alle finalità di cui all'articolo 1, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nell'ambito del piano di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e delle disposizioni discendenti dalla contrattazione collettiva.

7. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di progettazione educativa, coinvolgono a ogni livello le famiglie e il personale scolastico, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione e contrastare ogni forma di pregiudizio e discriminazione, nonché le violenze motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

8. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della presente legge, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

b) quanto a 5,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)**



# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 114 (pom.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente  
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA  
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)  
MERCOLÈDÌ 20 MARZO 2024

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti**, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sugli emendamenti approvati si è espressa, oltre alla Commissione affari costituzionali (di cui ricorda di aver dato conto in altra sede), anche la Commissione bilancio, con un parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Comunica che, per ottemperare a tali condizioni, la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione (pubblicato in allegato). Informa inoltre che la relatrice ha presentato l'emendamento Coord. 1 (pubblicato in allegato), volto a introdurre opportuni interventi di coordinamento, fra cui la riformulazione del titolo, al fine di tener conto degli emendamenti approvati. La Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione, nonché l'emendamento Coord. 1 della relatrice.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

La senatrice D'ELIA (PD-IDP), nel richiamare le considerazioni già svolte nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della propria parte politica in considerazione della profonda contrarietà al disegno di legge. Dopo aver ricordato il tentativo del proprio Gruppo, attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, non accolte dalla Commissione, di correggere le numerose criticità presenti nel provvedimento, lamenta, in particolare, la disciplina sul voto in condotta, che non affronta le effettive cause del disagio scolastico, svuota le competenze del consiglio di classe e opera una modifica unilaterale dello statuto degli studenti. Esprime inoltre viva contrarietà anche nei confronti degli emendamenti governativi, accolti dalla Commissione, che hanno reintrodotta il giudizio sintetico, in luogo del giudizio descrittivo, nella scuola primaria e previsto misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale della scuola a suo avviso del tutto inadeguate alla finalità perseguita. Conclude facendo presente di ritenere condivisibile solo l'articolo aggiuntivo 1.0.1 (testo 2) accolto nel corso dell'esame, relativo alle sezioni a metodo didattico differenziato Montessori, che tuttavia non è di per sé non sufficiente a modificare la valutazione

complessiva sul provvedimento.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto contrario della propria parte politica sul disegno di legge in titolo, stigmatizzando il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate del proprio Gruppo, che avrebbero senz'altro migliorato il testo.

La senatrice [VERSACE](#) (Misto-Az-RE) preannuncia il voto favorevole sul provvedimento, esprimendo apprezzamento sia per la richiamata disposizione relativa al metodo didattico Montessori, sia per l'avvenuta approvazione degli emendamenti 1.1 e 1.38 (testo 2) a sua firma. In particolare, con l'accoglimento delle proprie proposte, è stato previsto che l'attribuzione del voto sul comportamento inferiore a sei decimi sia effettuato già nel corso della valutazione periodica e con il coinvolgimento dello stesso studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzata alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze e dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo, come modificato nel corso dell'esame, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 ( [n. 131](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, commi 7, lettera *h*), e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - la relatrice aveva illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni al provvedimento in titolo, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Dopo aver fornito un chiarimento procedurale al senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), avverte che si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice, che ringrazia per aver tenuto conto, nelle osservazioni, dei suggerimenti avanzati per le vie brevi.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione della propria parte politica.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice è posto ai voti ed approvato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo. Precisa, innanzitutto, che alle competenze non cognitive sono riconducibili abilità legate agli ambiti emotivi, sociali e relazionali, capacità comportamentali, caratteristiche psicologiche (come l'ottimismo), sistemi motivazionali.

Fa presente che gli studi in materia hanno evidenziato come le competenze non cognitive rappresentino un fattore chiave per la riuscita delle persone nelle diverse dimensioni della vita, dal successo scolastico alla realizzazione professionale, alla stabilità economica, fino alla salute fisica e mentale.

Ricorda che la maturazione delle competenze non cognitive - che inizia nei primi anni di vita del

bambino, continua nel periodo scolastico e prosegue, senza interrompersi, per tutta la vita adulta - può essere sviluppata mediante opportuni programmi educativi.

Passa indi a dare conto del contenuto dei sei articoli di cui si compone il provvedimento in esame già approvato dalla Camera dei deputati con un'ampia maggioranza.

L'articolo 1 affida al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di promuovere iniziative volte allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche (statali e paritarie) di ogni ordine e grado, nonché di adottare linee guida per lo sviluppo delle competenze medesime. La finalità delle disposizioni - specifica il relatore - sono quelle di promuovere lo sviluppo armonico e integrale della persona e la cultura della competenza e di migliorare il successo formativo mediante un'azione di prevenzione degli analfabetismi funzionali, della povertà educativa e della dispersione scolastica.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero dell'istruzione provvede ad una mappatura delle esperienze e dei progetti, già attivati negli istituti scolastici italiani, aventi ad oggetto il contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa.

L'articolo 3 prevede l'adozione, da parte del medesimo Ministero, di un Piano straordinario di azioni formative per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero in collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (Indire), con le istituzioni scolastiche, le università e gli enti accreditati per la formazione.

L'articolo 4 introduce una sperimentazione triennale nazionale finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici. Sono definiti gli obiettivi della sperimentazione, tra i quali l'individuazione delle competenze non cognitive e trasversali più funzionali al successo formativo e la verifica degli effetti dello sviluppo di tali competenze sul miglioramento del successo formativo nonché sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con propri decreti, disciplina la suddetta sperimentazione, definendone i criteri generali di svolgimento e i criteri di selezione dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche (anche in rete), autorizza le istituzioni scolastiche che hanno ottenuto una positiva valutazione dei progetti a partecipare alla sperimentazione, costituisce il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione.

Al termine del triennio di sperimentazione, il Ministro presenta alle Camere una relazione sugli esiti della stessa.

L'articolo 5 prevede che analoga sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali sia attivata anche nei percorsi dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. La disciplina dello svolgimento di tale sperimentazione è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 6, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo, entrambi non ostativi.

Dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), dopo aver posto in evidenza il rilievo delle tematiche recate dal provvedimento in titolo per lo sviluppo della persona, chiede che la Commissione svolga un ciclo di audizioni.

Dopo che il relatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) ha dichiarato di condividere tale richiesta, il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di mercoledì 27 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2024-2026 ( n. 138 )**

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 1, della legge 17 ottobre 1996, n. 534. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, precisando anzitutto che esso individua la tabella delle istituzioni culturali ammesse, per il triennio 2024-2026, al contributo ordinario annuale di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, operando la ripartizione fra le 232 istituzioni incluse nella tabella dell'importo complessivo di 25,541 milioni di euro, riferito a ciascun anno del triennio 2024-2026.

Le risorse sono allocate sul capitolo 2571 dello stato di previsione del Ministero della cultura. Il decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 ha assegnato al suddetto capitolo un importo pari a 30.290.674 euro per ciascuno degli anni del triennio 2024-2026. Di tale somma, il decreto del Ministro della cultura 4 marzo 2024 destina 4.749.674 euro per ciascun anno del triennio ai contributi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 534 del 1996.

Richiamando la relazione illustrativa, fa presente che, delle 365 domande pervenute, 199 sono state formulate da parte di istituti già presenti nella tabella 2021-2023, che sono stati esclusi dal beneficio 132 istituti per mancato raggiungimento della soglia minima di valutazione e che un istituto è stato escluso per mancanza dei requisiti formali. Dei 232 istituti beneficiari del contributo, 189 istituti erano già presenti nella tabella 2021-2023, mentre 43 istituti sono nuovi beneficiari del contributo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) si sofferma sull'importanza dell'atto in esame, che finanzia numerosi istituti culturali, alcuni dei quali particolarmente autorevoli. Nel prendere atto della presenza di 43 istituti beneficiari del contributo che non erano inseriti nella tabella relativa al precedente triennio, osserva che tale circostanza, se per un verso positiva in quanto testimonia la vitalità dello strumento, per altro verso presenta criticità. Ritiene infatti che alcuni dei beneficiari svolgano attività non strettamente attinente a quanto previsto dalla legge n. 534 del 1996 ai fini dell'attribuzione del finanziamento. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel verbale del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali n. 2 del 2024, allegato alla documentazione trasmessa dal Governo alle Camere. In tale documento si segnala la corposa presenza, nella tabella triennale, di soggetti eterogenei, quali fondazioni bancarie, teatrali e museali, che rischia, a giudizio del Comitato, di avere un effetto dispersivo del contributo, sempre meno incisivo per i beneficiari. Ciò premesso, chiede che il Governo, in sede di assestamento del bilancio, proceda ad incrementare le risorse destinate alla tabella triennale, al fine di non penalizzare le istituzioni particolarmente meritorie, che altrimenti verrebbero private di rilevanti risorse, rispetto a quelle percepite in precedenza.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il dicastero competente, oggi non rappresentato in seduta, potrà fornire in sede di replica eventuali ragguagli in ordine alla richiesta appena avanzata.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel prendere atto che vi sono istituti destinatari del contributo in esame che già percepiscono altri finanziamenti statali, ritiene ineludibile una riflessione in ordine ai criteri che presiedono al finanziamento pubblico degli istituti operanti nel settore culturale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.200 (pubblicato in allegato). Preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, osserva che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(943) DE CRISTOFARO e altri. - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole**

**(294) Cecilia D'ELIA e altri. - Introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione**

**(579) Giulia COSENZA. - Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine di contrastare il fenomeno del femminicidio**

**(979) Alessandra MAIORINO e altri. - Disposizioni finalizzate all'introduzione di percorsi di educazione all'affettività e di educazione sessuale nell'ambito del sistema nazionale di istruzione**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (Fdi) riferisce sui disegni di legge in titolo, specificando che essi, in linea generale, hanno ad oggetto l'introduzione dell'educazione emotiva e/o dell'educazione sessuale nel sistema nazionale di istruzione.

Quanto al disegno di legge n. 943, a prima firma del senatore De Cristofaro, la relatrice ricorda che è stato inserito nel Programma dei lavori dell'Assemblea e che pertanto l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di iniziarne l'esame, congiuntamente con gli altri disegni di legge ad esso affini.

Fa presente che esso si compone di sette articoli e dispone l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 1 specifica che l'educazione ai sentimenti, alla sessualità e all'emotività promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali, al fine di rimuovere i pregiudizi e i costumi basati sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, suscettibili di alimentare la discriminazione e la violenza di un genere sull'altro.

L'articolo 2 dispone, sia per il primo sia per il secondo ciclo di istruzione, l'adeguamento dei piani di studio delle scuole e dei programmi degli insegnamenti, in ogni materia, in modo tale che sia garantita l'acquisizione delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Prevede poi, per le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'aumento dell'orario settimanale di un'ora dedicata all'educazione sentimentale, sessuale e affettiva. Provvede, ancora, a disporre l'aumento degli organici del personale docente delle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado, al fine di garantire il suddetto insegnamento.

L'articolo 3 prevede che le università inseriscano nella loro offerta formativa corsi di studi di genere, anche finalizzati a formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei programmi e delle linee guida dell'insegnamento dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva.

L'articolo 5 prevede l'attivazione di corsi di formazione obbligatoria nel nuovo insegnamento per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell'infanzia.

L'articolo 6 impone agli istituti scolastici di ogni ordine e grado di adottare esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati dall'autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione «Pari opportunità nei libri di testo» (POLITE).

L'articolo 7 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Passa, quindi, a dare conto del disegno di legge n. 579, evidenziando che lo stesso, composto di tre articoli, è volto a introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale, con la specifica finalità di contrastare il fenomeno del femminicidio.

Come precisato all'articolo 1, l'obiettivo dell'insegnamento è quello di far maturare la conoscenza della complementarità tra uomo e donna e di far sviluppare un rapporto tra i due sessi improntato ai valori

del rispetto, della solidarietà, del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità.

La disciplina dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale è devoluta al Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici (articolo 2).

È infine prevista l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, cui è attribuito il compito di definire linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale.

Il Comitato è istituito dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e ad esso partecipano anche, con ruolo consultivo, i rappresentanti delle associazioni delle famiglie, delle associazioni dei docenti e dell'ordine degli psicologi (articolo 3).

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 294, specifica che esso si compone di sei articoli e reca disposizioni finalizzate all'introduzione dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

L'articolo 1 pone in relazione l'educazione all'affettività, alla sessualità e alla salute riproduttiva, nonché al rispetto delle differenze di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, con il perseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1, comma 16, della legge n. 107 del 2015, in cui si dispone che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.

L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione e del merito: l'integrazione delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado; la predisposizione di linee guida, anche comprensive delle modalità di valutazione delle competenze sociali e di cittadinanza, nonché di indicazioni sull'uso del linguaggio inclusivo e di genere.

L'articolo 3 prevede che nel piano triennale dell'offerta formativa degli istituti scolastici sia inserito il piano per l'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze, volto allo sviluppo delle suddette competenze attraverso la promozione di cambiamenti nei modelli comportamentali e l'eliminazione di stereotipi fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso. È altresì prevista l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 4 prevede la condivisione, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali, degli interventi, dei progetti e dei materiali che le istituzioni scolastiche realizzano nell'ambito dell'educazione all'affettività e al rispetto delle differenze.

L'articolo 5 dispone che la formazione del personale scolastico nelle materie di cui al provvedimento in esame sia inserita tra le priorità del Piano nazionale di formazione (di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015).

Accenna, infine, all'articolo 6, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Passando poi al disegno di legge n. 979, evidenzia che esso è composto di quattro articoli e si pone l'obiettivo di promuovere la realizzazione di percorsi formativi che favoriscano lo sviluppo dell'intelligenza emotiva e l'insegnamento dell'educazione all'affettività e dell'educazione sessuale.

L'articolo 1, nell'offrire le definizioni di "intelligenza emotiva" e di "educazione sessuale", specifica che i suddetti percorsi sono orientati a far maturare la capacità di riconoscere le proprie emozioni, a prevenire comportamenti sociali lesivi della dignità della persona, con specifico riferimento alla parità di genere, nonché a raggiungere una piena e compiuta consapevolezza della sessualità, nel pieno rispetto e riconoscimento dei valori di uguaglianza, pari dignità e rispetto dell'altro.

L'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla realizzazione di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

In particolare, si prevede l'attivazione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi formativi che favoriscano il corretto sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emotiva.

Esclusivamente nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, sono altresì previste specifiche attività seminariali finalizzate all'insegnamento dell'educazione sessuale.

Si demanda a un decreto interministeriale: la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale; l'individuazione di modalità e criteri per la condivisione degli interventi, dei progetti e dei materiali realizzati dalle scuole, anche attraverso piattaforme telematiche e strumenti digitali; la disciplina di accordi di collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL), il personale medico-sanitario specializzato che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN), nonché con l'ordine degli psicologi e dei pedagogisti, ai fini della realizzazione dei predetti percorsi formativi; la definizione di principi e criteri di monitoraggio e verifica dei percorsi.

Con il medesimo decreto sono, inoltre, disciplinati obiettivi, criteri e modalità per lo sviluppo di specifiche attività di formazione del personale docente.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, sono tenute a coinvolgere le famiglie e il personale scolastico nelle attività di promozione della cultura del rispetto e dell'inclusione e di contrasto ad ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Si dispone che il Ministro dell'istruzione e del merito presenti alle Camere, con cadenza biennale, una relazione sull'attuazione della legge, anche nella prospettiva della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.

Fa menzione, conclusivamente, degli articoli 3 e 4, che recano, rispettivamente, la copertura finanziaria e la disposizione di entrata in vigore della legge.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che è in corso l'esame di analoghe iniziative legislative presso l'altro ramo del Parlamento (AA.CC. 1054, 1266, 1568 e 1571). Come stabilito in sede di Ufficio di Presidenza, procederà ad informare la Presidenza del Senato dell'avvenuto incardinamento del disegno di legge n. 943 che, come ricordato dalla relatrice, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea. Nelle more di eventuali determinazioni di competenza della Presidenza (che potrebbero prevedere anche l'attivazione di intese con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento), propone che la Commissione attenda la conclusione dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento è in una fase solo iniziale.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) conviene che, dal momento in cui l'esame di un disegno di legge è avviato nell'altro ramo del Parlamento, anche solo con l'incardinamento dello stesso, non si possa che attenderne la conclusione.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) auspica che, una volta concluso l'esame dei richiamati disegni di legge in prima lettura, la Commissione sia messa in grado di svolgere un approfondito esame ed, eventualmente, apportare modifiche nel corso dell'*iter* parlamentare.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

### **[\(970\) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche](#)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 13 marzo, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Su richiesta del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), la Commissione conviene di riaprire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, fissandolo per le ore 12 di mercoledì 3 aprile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 3

### 3.200

La Relatrice

*Al comma 1:*

*a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento ovvero diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da emettere entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla presente lettera;».*

*Conseguentemente sopprimere la lettera c);*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione» con le seguenti: «concessione dell'autorizzazione all'iscrizione» e la parola: «nonché» con la seguente: «previa».*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [924-bis](#)

Art. 1

### 1.0.1 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

*All'emendamento 1.0.1 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, sostituire le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" con le seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";*

*b) al comma 3, sostituire le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano" con le seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'Ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni";*

*c) sopprimere il comma 10.*

### Coord. 1

La Relatrice

*All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a. al comma 3, sostituire le parole: «percorso formativo degli studenti» con le seguenti: «percorso formativo delle studentesse e degli studenti»;*

*b. al comma 4, premettere alle parole: «dello studente», ovunque ricorrano, le seguenti: «della studentessa e»;*

*c. al comma 4, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «e degli studenti» con le seguenti: «nonché delle studentesse e degli studenti»;*

*d. al comma 4, lettera b), numero 3), premettere alle parole: «gli studenti» le seguenti: «le studentesse e» e alle parole: «agli studenti» le seguenti: «alle studentesse e»;*

*e. al comma 4, lettera b), numero 3-bis), dopo le parole: «Indicazioni nazionali per i licei» inserire le seguenti: «, adottate ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89,» e dopo le parole: «Linee guida per gli istituti tecnici e professionali» inserire le seguenti: «, adottate, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61».*

*All'articolo 1-bis apportare le seguenti modificazioni:*



a. *al comma 2:*

1. al secondo periodo, sostituire le parole: «al comma 5 dell'articolo 142» con le seguenti: «al comma 4-bis dell'articolo 142»;
2. al terzo periodo, sostituire le parole: «Ufficio scolastico regionale territorialmente competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

b. *al comma 3, lettera e), sostituire le parole:* «ufficio scolastico territoriale competente» con le seguenti: «Ufficio scolastico territorialmente competente»;

c. *al comma 5, primo periodo; sostituire le parole:* «corso di specializzazione di cui all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis,»;

d. *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali interessati» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

e. *al comma 7, sostituire le parole:* «all'articolo 142, comma 5» con le seguenti: «all'articolo 142, comma 4-bis»;

f. *al comma 8, primo periodo, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali territorialmente competenti» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti»;

g. *al comma 9, sostituire le parole:* «Uffici scolastici regionali» con le seguenti: «Uffici scolastici territorialmente competenti».

*Al titolo, sopprimere le parole:* «del comportamento» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati».

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.